



UNITA' CENTRALE PERSONALE

Prot. ENEA/2010/18461 /UCP-INQ

### PROTOCOLLO DI INTESA

n. / data: 24 MAR. 2010

OGGETTO:	INDIRIZZI E CRITERI PER GLI INTERVENTI DI MOBILITA' INTERNA
----------	---

Le Parti hanno affrontato l'argomento in oggetto, anche alla luce di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal D.Lgs 165/01 e s.m.i., e dal C.C.N.L. in tema di:



- disciplina delle mansioni;
- mobilità interna,

e convenuto di approvare la specifica disciplina allegata al presente Protocollo di Intesa.

In particolare, le Parti hanno convenuto che gli interventi di mobilità interna:

- a) non possono determinare né mutamento del profilo professionale, né mutamento del livello economico in godimento;
- b) non determina la corresponsione del trattamento di trasferimento previsto dall'art. 49 C.C.N.L. 1994-1997 Area DP e dall'art. 50 C.C.N.L. 1994-1997 Area TA, nei casi in cui vi sia assenso dell'interessato che ha presentato richiesta individuale o ha risposto ad un avviso di posizione vacante.

Letto, approvato e sottoscritto.

	Organizzazione sindacale	data della firma
ENEA   	FLC-CGIL	23/03/2010
	CISL-FIR	23/3/2010
	UIL-PA/UR	25/03/2010
	ANPRI	23/03/2010
	FALERA	23/03/2010
	CISAL	



UNITÀ CENTRALE PERSONALE

## DISCIPLINA PER LA MOBILITA' INTERNA

### Art. 1

#### Obiettivi e campo di applicazione

1. La presente disciplina persegue l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane dell'Agenzia, attraverso la loro ottimale collocazione organizzativa, anche mediante interventi di mobilità interna.
2. A tale scopo, tenuto conto della dotazione organica di riferimento e del quadro delle posizioni vacanti esistenti nelle diverse Unità organizzative, gli specifici interventi di mobilità interna assicurano:
  - trasparenza dei relativi processi decisionali, ivi comprese le modalità della loro attivazione;
  - certezza dei tempi di conclusione;
  - trasparenza delle motivazioni dell'eventuale diniego a richieste di singoli dipendenti.
3. Gli interventi di mobilità interna possono derivare da:
  - avvisi di posizione vacante, individuati in relazione a esigenze funzionali dell'Agenzia in coerenza con la dotazione organica dell'Agenzia stessa;
  - richieste individuali;
  - mobilità d'ufficio.
4. La presente disciplina si applica a tutto il personale non dirigente dell'ENEA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e part-time.

### Art. 2

#### Avviso di Posizione vacante

1. Su di un apposito sito di INTRAENEA, l'Unità Centrale Risorse Umane, Servizio Pianificazione e Gestione Organici (UCP-PGO) provvede a rendere periodicamente pubbliche le posizioni vacanti all'interno delle diverse Unità organizzative dell'Ente, identificate, su segnalazione del Responsabile, in coerenza con la dotazione organica di riferimento.
2. Dette posizioni vacanti vengono descritte in termini di:
  - tipologia delle attività prevalenti;
  - profilo professionale richiesto;
  - requisiti specifici;
  - tempi di copertura della posizione.

**Art. 3**  
**Richiesta individuale di mobilità**

1. I dipendenti trasmettono a UCP-PGO la loro richiesta di mobilità interna, specificando:
  - tipologia delle attività prevalentemente svolte;
  - motivazioni della richiesta;
  - eventuale mutamento di sede di lavoro.
2. I dipendenti possono avanzare domanda di trasferimento dopo aver maturato almeno 5 anni di servizio nella medesima sede di lavoro.  
Esclusivamente ai fini del computo di detta anzianità vengono conteggiati anche i periodi trascorsi ad altro titolo nell'Agenzia.
3. Sul medesimo sito di INTRAENEA di cui all'art. 2, UCP-PGO provvede a pubblicare le eventuali disponibilità alla mobilità espresse da singoli dipendenti.

**Art. 4**  
**Mobilità interna disposta d'ufficio**

1. Ove si presentino urgenti ed improcrastinabili esigenze lavorative e la procedura prevista dal precedente art. 2 sia andata deserta entro i tempi già indicati, il Responsabile dell'Unità Centrale Risorse Umane può proporre al Direttore Generale un intervento di mobilità interna d'ufficio di dipendente ritenuto professionalmente idoneo a svolgere le attività richieste.
2. A tal fine, UCP-PGO individua il dipendente da trasferire, tenendo conto di:
  - eventuali richieste di mobilità pervenute e ancora inevase;
  - della sede di lavoro del dipendente da trasferire;
  - dell'anzianità di servizio.
3. Il dipendente prescelto non può rifiutare il provvedimento di mobilità, ove lo stesso non comporti mutamento della sede di lavoro.

**Art. 5**  
**Istruttoria per la mobilità interna**

1. UCP-PGO provvede alle istruttorie per le decisioni di merito in ordine ai provvedimenti di mobilità interna, di norma con cadenza trimestrale.
2. In particolare, in caso di corrispondenza tra posizioni vacanti e disponibilità individuale alla mobilità interna, UCP-PGO provvede all'attivazione del relativo processo, attraverso l'elaborazione di una specifica analisi che evidenzia:
  - le caratteristiche della posizione vacante che verrebbe coperta, avendo cura di segnalare le conseguenze di tale copertura ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati alla relativa Unità organizzativa;
  - le caratteristiche della posizione che verrebbe lasciata scoperta, avendo cura di segnalare le conseguenze sul conseguimento degli obiettivi assegnati alla relativa Unità organizzativa;
  - le motivazioni della richiesta avanzata dall'interessato.



3. Ove la mobilità in questione non comporti né mutamento di Unità di macrostruttura né di sede di lavoro dell'interessato, il Responsabile dell'Unità Centrale Risorse Umane può, con proprio provvedimento, disporre la mobilità.  
Negli altri casi, l'istruttoria viene trasmessa al Direttore Generale per la decisione di merito.
4. UCP-PGO comunica all'interessato l'eventuale motivato diniego alla nuova assegnazione in organico.

**Art. 6**  
**Distacco temporaneo**

1. Ove si presentino urgenti ed improcrastinabili esigenze lavorative e non risultino disponibili alla mobilità competenze adeguate, può essere disposto il distacco temporaneo della durata di 6 mesi, rinnovabili una sola volta, di personale ritenuto idoneo.
2. Il suddetto distacco temporaneo non comporta mutamento della sede di lavoro dell'interessato e il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Unità Centrale Risorse Umane.

**Art. 7**  
**Trattamento di trasferimento in mobilità**

1. Gli interventi di mobilità interna non determinano la corresponsione del trattamento di trasferimento previsto dall'art. 49 C.C.N.L. 1994-1997 Area DP e dall'art. 50 C.C.N.L. 1994-1997 Area TA, nei casi in cui vi sia assenso dell'interessato che ha presentato richiesta individuale o ha risposto ad un avviso di posizione vacante.

4

per la

